



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 24 DEL 11/02/2020)

OGGETTO: DECRETI DI CITAZIONE A GIUDIZIO - PROPOSTA ATTO D'INDIRIZZO PER LA NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE QUALE PARTE OFFESA.

L'anno **2020** il giorno **11** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **16:00** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

1. negli ultimi due mesi sono stati notificati diversi Decreti di citazione a giudizio tra cui anche un decreto di giudizio immediato, inerenti procedimenti giudiziari relativi ad abusi edilizi a carico di privati comunicati al Comune di Oristano, in qualità di persona offesa in ragione del reato contestato;
2. che la notifica di tali provvedimenti è finalizzata a consentire al Comune, quale parte offesa, di costituirsi parte civile nei confronti dei singoli imputati menzionati negli atti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dal reato ascritto;
3. che nelle singole udienze indicate negli atti non è prevista l'audizione della parte offesa;
4. che qualora il Comune non intenda costituirsi parte civile nel giudizio non è necessaria la presenza all'udienza indicata nell'atto di citazione;
5. che qualora intenda invece costituirsi, è necessario procedere all'incarico dell'avvocato interno e al deposito dell'atto di costituzione nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

Considerato che la costituzione nel giudizio penale del Comune quale parte civile comporta un notevole dispendio di risorse economiche e umane.

Considerato inoltre che nella maggior parte di tali provvedimenti si tratta di reati per abusi edilizi, in relazione ai quali il comune ha poteri ripristinatori e/o sanzionatori e per tale ragione l'Ente ha già adeguata tutela in quanto il provvedimento può essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

Ritenuto opportuno evitare la costituzione generalizzata di parte civile per ogni procedimento in quanto eccessivamente dispendiosa anche in termini di tempo.

Considerato che:

1. risulta più opportuno, invece, riservarsi di provvedere alla costituzione di parte civile solo per quei procedimenti che, secondo esame del caso concreto, risultano di particolare gravità o pregiudizio per l'Ente;
2. l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso il diritto di agire per far valere la responsabilità civile relativamente a quei casi in cui il procedimento giudiziario sarà concluso con la condanna dell'imputato.

Vista la nota dell'Avv. Gianna Caccavale, dell'Avvocatura interna, acquisita il



COMUNE DI ORISTANO

27/01/2020, nella quale si rileva l'opportunità di adottare una deliberazione di indirizzo tendente ad indicare la via generale della non costituzione in giudizio tranne in casi particolari in cui se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.

Inteso aderire alle conclusioni esposte nella predetta relazione e provvedere a dettare una linea d'indirizzo standard per tutti i provvedimenti suddetti e per quelli che perverranno.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dr. Luigi Mele, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con votazione unanime palese

Delibera

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare quale atto d'indirizzo nei provvedimenti che vedono l'Ente citato come parte offesa nei reati di abusi edilizi, di non procedere alla costituzione in giudizio per le motivazioni su esposte.
2. Di dare atto che qualora nell'analisi caso per caso dei provvedimenti che perverranno si riscontrerà l'opportunità di costituirsi parte civile in quel processo si provvederà ad emettere gli appositi atti.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stanti i termini ristretti delle udienze già fissate, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

LUIGI MELE/SIMONA PIRAS

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI